

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

PARERE SU:

“Attivazione dei sistemi ESSE3 e UGOV-DI”

(C.D.A. del 18 novembre 2015 – punto o.d.g. n. 7)

Il presente parere ha per oggetto la proposta, di cui al punto n. 7 dell’o.d.g. della seduta del Consiglio di Amministrazione del 18 novembre 2015, di affidamento diretto al Consorzio “CINECA” (da qui in avanti: il Cineca) di due servizi, consistenti, rispettivamente, nella analisi generale di progetto preordinata all’attivazione dei sistemi ESSE3 e UGOV-DI (€ 61.000,00, a valere sul bilancio 2015) e nell’attivazione vera e propria dei servizi stessi (€ 784.776,31, da corrispondersi in tre rate annuali dal 2016 al 2018).

Nella proposta, l’affidamento diretto è giustificato in ragione della asserita natura di organismo *in house* del Cineca, la quale discenderebbe dalle previsioni dell’art. 9, commi 11-*bis* ss., del d.l. n. 78/2015, conv. con l. n. 125/2015 (il riferimento, contenuto nel testo della proposta, agli artt. 11-*bis* ss. del decreto è stato rettificato nel corso della predetta seduta).

Ritiene, tuttavia, il Collegio che, allo stato, il Cineca non possa ancora essere considerato organismo *in house*, per mancanza del requisito fondamentale del c.d. controllo analogo. In altre parole, non può ritenersi che oggi l’Università di Teramo, da sola o congiuntamente agli altri enti pubblici che partecipano al Consorzio, eserciti su quest’ultimo un controllo analogo a quello che esercita sui propri uffici e servizi.

Soccorre, sul punto, la decisione del Consiglio di Stato n. 2660 del 26 maggio 2015, la quale ha confermato l’annullamento, disposto dal T.A.R. in primo grado, dell’affidamento diretto al Cineca, da parte dell’Università della Calabria, dei servizi informatici relativi all’attivazione del sistema UGOV e ESSE3.

Nella motivazione, i giudici amministrativi hanno affrontato, tra l’altro, il tema dell’esercizio, in forma congiunta, del controllo analogo sul Cineca da parte delle Università consorziate. Dopo aver premesso che “*spetta al giudice nazionale verificare in concreto se il controllo congiunto sia escluso dal controllo esclusivo esercitato da una delle amministrazioni partecipanti all’ente in house*”, hanno osservato quanto di seguito si trascrive: “*Nel caso di specie, la sussistenza in concreto di un controllo analogo da parte delle Università consorziate è escluso dalla posizione di indiscussa primazia riconosciuta al MIUR nell’ambito dell’organizzazione e del funzionamento del CINECA. Si fa*

riferimento, in particolare, delle previsioni statutarie che stabiliscono le prerogative del MIUR, significativamente più estese rispetto a quelle riconosciute agli altri consorziati: la presenza di un rappresentante del MIUR in tutti gli organi direttivi del CINECA (il Consiglio consortile — art. 7, co. 1, lett. b; il Consiglio di Amministrazione — art. 11, co. 1, lett. d; il Collegio dei revisori dei conti — art. 13, co. 1); la possibilità di assumere le più importanti deliberazioni del Consiglio consortile solo con il voto favorevole del rappresentante del MIUR, che, pertanto, dispone di una sorta di diritto di veto (art. 7, co. 5 e art. 8, co. 1, lett. l); il potere attribuito al MIUR di disporre lo scioglimento degli organi consortili, per gravi inadempienze o perdite (art. 20). A termini di legge, al MIUR è, poi, riservato il potere di approvare lo Statuto del CINECA (art. 61, RD 31/08/1933, n. 1592), nonché le sue modifiche. Tale posizione di primazia spettante al MIUR porta ad escludere che la partecipazione paritaria, ancorché con diritto di voto, da parte delle Università consorziate al Consiglio consortile del Cineca sia sufficiente ad assicurare il controllo analogo in forma congiunta. Ciò anche in considerazione del fatto che, per un verso, partecipando in posizione paritaria, ciascuna università conta per una quota pari a circa 1/72 (e dunque per poco più dell'1%) e che, comunque, le delibere di maggiore importanza, non possono essere assunte, nell'ambito dello stesso Consiglio consortile, senza il consenso del MIUR”.

Le previsioni dello statuto consortile, quindi, non consentono di ritenere, secondo il Consiglio di Stato, che le Università partecipanti esercitino, in forma congiunta, il controllo analogo nei confronti del Cineca.

L'art. 9, comma 11-ter del d.l. n. 78 cit., entrato in vigore dopo la decisione in questione, prevede quanto segue: “*Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e le altre amministrazioni consorziate esercitano, congiuntamente, sul Consorzio interuniversitario CINECA un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, previo adeguamento, ove necessario, dello statuto del Consorzio medesimo*”.

La norma, quindi, non qualifica di per sé il rapporto tra Amministrazioni consorziate e Consorzio in termini di controllo analogo, bensì subordina tale qualificazione all'adeguamento, “*ove necessario*”, dello statuto consortile.

Ebbene, la necessità che, a tal fine, lo statuto sia modificato si evince con chiarezza dalle argomentazioni esposte dal Consiglio di Stato nella propria pronuncia, a seguito della quale – e dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni – non risulta che il Cineca abbia provveduto in tal senso.



In conclusione, poiché, ai sensi dell'art. 9, comma 11-ter del d.l. n. 78 cit. e della decisione del Consiglio di Stato n. 2660/2015, l'esistenza del controllo analogo da parte delle Università sul Cineca presuppone una modifica dello statuto consortile, fino a quando tale modifica non avrà avuto luogo il Cineca non potrà essere considerato organismo *in house* delle stesse.

Attualmente, quindi, l'Università di Teramo non può affidare servizi in via diretta, ossia senza gara, al Consorzio, non ricorrendo la figura dell'*in house providing*.

Il Collegio, pertanto, esprime parere non favorevole all'approvazione della proposta. Invita l'Amministrazione a tenerne conto ai fini dell'adozione delle eventuali misure di autotutela e richiama l'attenzione sui rischi connessi con l'affidamento diretto, in particolare l'insorgenza di un contenzioso amministrativo e la causazione di danni erariali.

Roma, 27 novembre 2015

Per il Collegio dei Revisori dei conti

Il Presidente

Dott. Arturo Adecola